



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa
dott. Antonella Allegra
dott. Susanna Zavaglia

Presidente
Consigliere
Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **199/2022** promosso
da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. DALLE NOGARE ROBERTO e
dell'avv. BELLI BEATRICE (*C.F._1*) VIA A. RUBBIANI 1 BOLOGNA; ,
elettivamente domiciliato in VIA A.RUBBIANI 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DALLE
NOGARE ROBERTO

ATTRICE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. RASIA CARLO e
dell'avv. AQUILANO MARIA ROSA (*C.F._3*) PIAZZA SAN MARTINO 9 40126
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. MARIA ROSA AQUILANO P.ZZA SAN
MARTINO 9 BOLOGNA presso il difensore avv. RASIA CARLO

CONVENUTO

IN PUNTO A: impugnazione lodo



CONCLUSIONI

Per **Pt_1** **2.0** ^{Parte}

come da atto di citazione;

Per **CP_1**

come da comparsa di costituzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – **Parte_1**, con atto di citazione ex artt. 828 e segg. c.p.c., notificato a **CP_1** in data 25.01.2022, ha impugnato il lodo rituale deliberato a maggioranza e firmato in data 23.11.2021 dal Collegio Arbitrale costituitosi il giorno 15.10.2020, con sede in Bologna, nominato in forza di clausola compromissoria inserita all'art. 13 dello Statuto dell'Associazione **Parte_1**", registrato in data 18.07.2019 (doc. 2 fasc. att.).

Con il predetto lodo, il Collegio Arbitrale, pronunciando sui quesiti proposti dal socio **CP_1** [...], ha così deciso la controversia:

- ha dichiarato e disposto l'annullamento della delibera dell'Assemblea dei Soci del 17.12.2019 della **Controparte_2** **2.0** ^{Parte}
- ha dichiarato assorbita e respinto ogni altra domanda di parte attrice;
- ha respinto ogni richiesta ed eccezione di parte convenuta;
- ha compensato fra le parti per 2/3 le spese di lite del procedimento arbitrale, liquidando i relativi importi nel loro intero.

Parte_1 lamenta la nullità del lodo per i seguenti motivi:

I motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, III comma cpc, per violazione delle regole di diritto con riferimento allo svolgimento dell'istruttoria per erronea valutazione delle risultanze testimoniali e documentali (pag. 6).

II motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, III comma c.p.c. per violazione ed erronea applicazione delle regole di diritto per travisamento del concetto giuridico di contratto associativo (pag. 9).

III motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, IV comma, n. 2) c.p.c. per violazione delle regole di diritto in materia di non compromettibilità in arbitrato di diritti indisponibili e nullità delle delibere assembleari di Associazione, nonché per contraddittorietà ex art. 829, I comma, n. 11) c.p.c. fra la parte motiva e la parte dispositiva in relazione all'accertata violazione dei principi di

democraticità e informazione dei soci, in relazione alla convocazione dell'assemblea del 17.12.2019 (pag. 13).

IV motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, I comma n. 12) c.p.c. per omessa pronuncia nel lodo sulla condanna alle spese richiesta dalle parti, nonché la nullità Ex Art: 829, I comma, n. 5) c.p.c. in relazione alla mancanza del requisito previsto al n. 6) dell'art. 823 c.p.c. (mancanza del dispositivo) (pag. 18).

Invoca, quindi, la dichiarazione di nullità del lodo, e chiede l'accoglimento dei quesiti dalla stessa formulati e, per l'effetto, il rigetto di quelli formulati dalla controparte CP_1 .

Quest'ultimo si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi inammissibile e/ rigettare il gravame *ex adverso* proposto perché infondato e, per l'effetto, confermare integralmente il lodo arbitrale impugnato, con vittoria di spese di lite.

All'udienza dell'8.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. – Ciò premesso, va anzitutto rilevata l'inammissibilità dei primi due motivi di impugnazione, tramite i quali la parte attrice vorrebbe censurare il lodo ex art. 829, co.3, c.p.c. per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

Invero, ai sensi del co. 3 dell'art. 829, tale censura è ammissibile solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge o se la decisione contrasta con l'ordine pubblico.

Nessuna di tali condizioni si è verificata nel caso di specie, in quanto né nella clausola arbitrale, né con atto separato, né nel corso dell'arbitrato, le parti hanno concordato una impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto.

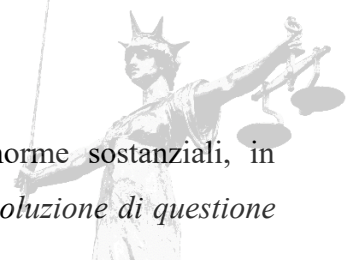
Tale questione risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione.

3. – E' infondato il terzo motivo di impugnazione, con cui Parte_1 lamenta al contempo:

- a) la violazione delle regole di diritto in materia di non compromettibilità in arbitrato di diritti indisponibili e nullità delle delibere assembleari di Associazione (art. 829, co. 4, n. 2 c.p.c.);
- b) la nullità ex art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c., per contraddittorietà tra la parte motiva e la parte dispositiva in relazione all'accertata violazione dei principi di democraticità e informazione dei soci, in relazione alla convocazione dell'assemblea.

Ed invero, con la prima doglianza (sub a), sostiene l'attrice che la decisione sulla nullità dell'Assemblea per difetto dell'iter procedimentale di convocazione, risultato nella fattispecie del tutto assente, sarebbe sottratta alla cognizione del Collegio arbitrale, in quanto involgente diritti indisponibili degli associati.

La censura, avanzata ai sensi dell'art. 829, co.4, n. 2, c.p.c. è inammissibile; come noto, tale norma



costituisce una deroga alla non impugnabilità del lodo per violazione di norme sostanziali, in particolare (l'evocato n. 2) se *“la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato”*.

Nel caso di specie, parte attrice non ha indicato né quale sia la questione “pregiudiziale” non compromettibile risolta dal Collegio arbitrale (a norma dell'art. 819, co. 1, c.p.c.), né la regola di diritto violata.

D'altro canto, la dedotta non compromettibilità in arbitrato della lite è censura non riconducibile alla stretta formulazione dell'art. 829, co.4, n.2 che, come evidenziato, riguarda altri casi.

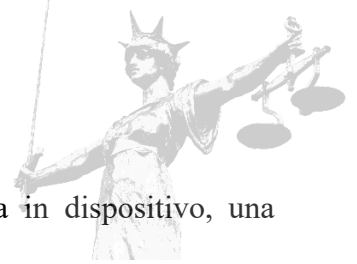
E anche volendo interpretare in altro modo tale censura, riqualficando il motivo proposto (nel senso di ritenere che parte attrice abbia inteso far rivalutare in sede di impugnazione l'eccezione già svolta in sede di arbitrato, e cioè quella inerente alla “non compromettibilità in arbitrato della domanda di nullità della delibera per invalidità delle modalità di convocazione dell'assemblea, in quanto avente ad oggetto diritti indisponibili”), esso deve comunque ritenersi infondato alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi nella materia societaria, applicabile anche in ambito associativo, per cui *“attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri”* (ex multis, Cass. 27736/2018).

Neppure sussiste il vizio lamentato dall'attrice con riferimento all'art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c., da ravvisarsi, a suo parere, nella contraddittorietà sussistente tra la motivazione (nella quale il Collegio argomenta sulla base della nullità della delibera assembleare oggetto di impugnativa) e il dispositivo (ove ne viene disposto l'annullamento).

Invero, il Collegio arbitrale ha dichiarato l'annullabilità della delibera assembleare del 17/12/19, stante *“il difetto del corretto iter procedimentale preordinato ad una indizione dell'assemblea sociale Link conforme alla richiamata previsione statutaria ed al declinato approccio ermeneutico”* (p. 21) e sulla base di ciò ha, nel dispositivo, annullato la delibera.

Non è dunque ravvisabile alcun sostanziale contrasto tra dispositivo e motivazione.

4. – Infine, va rigettato anche il quarto motivo di impugnazione, con cui Parte_1 censura il lodo sia ai sensi dell'art. 829, co.1, n. 12, sia ai sensi dell'art. 829, co.1, n.5 (mancanza del dispositivo), per non essersi il Collegio arbitrale pronunciato sulla domanda di condanna alle spese di lite, formulata da



entrambe le parti.

La doglianza è infondata, essendo contenuta nel lodo, sia in motivazione, sia in dispositivo, una espressa statuizione sulle spese di lite, nei seguenti termini:

“D. Sulle spese.

Tenuto conto delle pregresse statuizioni e della parziale reciproca soccombenza, il Collegio ritiene di compensare per 2/3 tra le parti sia le spese di costituzione e difesa nel procedimento sia quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale.

P.Q.M.

[...]

d) Compensa tra le parti per i 2/3 le spese di lite del procedimento arbitrale, liquidando i relativi importi nel loro intero come segue:

- quanto ai costi del procedimento arbitrale, come da provvedimento adottato dal Collegio Arbitrale del 16 giugno 2021 e, quindi: a) € 5.000,00 per il Presidente e per ciascun co-arbitro; b) € 1.700,00 a favore del Segretario; c) oltre il 15% rimborso spese generali; d) spese vive per rimborso (18) marche da bollo pari ad € 288,00 cadauno, oltre CPA e IVA come per legge.

- quanto ai compensi e spese di avvocato: € 10.343,00, oltre il 15% rimborso spese forfettarie e spese vive per rimborso (30) marche da bollo € 480,00, oltre CPA e IVA come per legge" (pp. 22-23 – Lodo)".

E' vero che manca, nel dispositivo, la espressa pronuncia di condanna del soccombente al pagamento della quota di spese non oggetto di compensazione; tale omissione, nondimeno, deve essere fatta valere dalla parte interessata tramite una procedura di correzione di errore materiale da proporsi agli stessi arbitri, non rientrando tra i motivi di annullamento del lodo tassativamente indicati dalla legge.

5- L'impugnazione di *Parte_1* deve, in definitiva, essere rigettata.

6- Le spese di lite devono seguire la soccombenza.

Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 5.211,00 Euro.

A *CP_1* spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I – Rigetta l'impugnazione del lodo del 23.11.2021, reso all'esito di procedimento arbitrale svoltosi in

Bologna, proposta da *Parte_1*, nei confronti di *CP_1* ;

II – Condanna l’attrice a rimborsare a *CP_1* le spese di lite, liquidate in 5.211,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge, da corrispondersi in favore dei procuratori costituiti Prof. Avv. Carlo Rasia e Avv. Maria Rosa Aquilano dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 01/07/2025

Il Consigliere estensore

dott. Susanna Zavaglia

Il Presidente

dott. Giuseppe De Rosa

Arbitrato in Italia